

## **REGOLAMENTO ADU**

### **PREAMBOLO**

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell' A.D.U. – Associazione difensori d'ufficio . Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura “Associazione” per intendere l' A.D.U. – Associazione difensori d'ufficio.

Eventuali future modifiche del presente regolamento potranno essere deliberate solo dal Direttivo con la maggioranza prevista dall'art. 24 dello Statuto e saranno comunicate agli associati.

Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

### **TITOLO I - PREMESSA**

#### **ART. 1**

In base a quanto previsto all'art. 25 dello Statuto, il Consiglio Direttivo emana il presente regolamento il quale disciplina gli aspetti organizzativi interni dell'Associazione al fine di consolidare un'organizzazione interna che garantisca continuità, efficacia ed efficienza dei servizi e dei progetti dell'Associazione e delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto.

Questo regolamento non ha effetto retroattivo.

Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati in futuro.

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

### **TITOLO II- ASSOCIATI**

#### **Art. 2 - QUOTA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ogni socio è tenuto al versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa avviene annualmente e ha validità per anno solare.

L'associato già iscritto ma non in regola con il pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, qualora provveda successivamente al pagamento della quota associativa annuale, verrà considerato come nuovo iscritto ai fini delle prerogative concesse dall'art. 8 dello Statuto.

### **TITOLO III – ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER GLI ORGANI SOCIALI**

In previsione delle elezioni degli organi sociali da parte delle Assemblee secondo le norme statutarie, il Consiglio Direttivo in carica avvisa gli associati della data di convocazione dell'Assemblea elettiva e dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Gli associati aventi diritto, secondo quanto indicato dall'art. 8, comma II° dello Statuto, che intendono concorrere alla carica di consigliere devono presentare la propria candidatura scritta a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo in carica. La candidatura si riterrà correttamente avanzata solo se al momento della presentazione l'associato risulti in regola con i requisiti previsti dall'art. 8, II comma dello Statuto.

## **CAPO I - DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 4 - CARICHE ONORARIE**

Oltre alle cariche previste dall'art. 23 dello Statuto, il consiglio direttivo può nominare, anche fra soggetti esterni all'Associazione, il Presidente Onorario il quale ha facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni di impulso, supporto e sostegno alle decisioni e alle iniziative assunte dal consiglio direttivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### **Art. 5 – MOZIONI DI SFIDUCIA**

Le cariche indicate nell'art. 23 dello Statuto possono essere soggette a mozione di sfiducia, previa richiesta di almeno tre membri del consiglio direttivo il quale delibererà sul punto con votazione a maggioranza dei presenti.

L'eventuale rimozione dalla carica non determina l'esclusione dal consiglio direttivo.

### **Art. 6 - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo viene di regola convocato una volta al mese.

I membri del consiglio direttivo sono tenuti a partecipare personalmente, senza possibilità di delega, alle riunioni del consiglio.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Durante le riunioni del direttivo i membri del consiglio devono utilizzare un linguaggio consono ed evitare attacchi personali ad altri membri del direttivo.

Qualora un membro del consiglio direttivo risulti assente per due riunioni consecutive o accumuli tre assenze nel corso dell'anno solare, il consiglio stesso dovrà deliberare in merito alla permanenza del consigliere all'interno del direttivo con votazione a maggioranza dei presenti.

Il provvedimento di estromissione potrà essere impugnato dall'avente diritto con ricorso scritto da inviare ai componenti del consiglio direttivo, entro 10 giorni dalla delibera di estromissione o, in caso di assenza, dalla comunicazione del relativo verbale.

Ad avvenuto deposito del ricorso il Presidente del Consiglio direttivo provvederà entro 15 giorni a convocare il collegio dei probiviri o, in assenza di tale organo, l'Assemblea degli associati che deciderà entro i successivi 30 giorni in merito all'accoglimento o meno del ricorso proposto con maggioranza assoluta dei presenti.

Nel periodo intercorrente fra la delibera di estromissione e la decisione in merito all'eventuale ricorso proposto, il consigliere sub iudice è sospeso in via cautelare dalle attività del consiglio.

#### **ART. 7 – INCOMPATIBILITA'**

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sono da considerare altresì incompatibili con la carica di consigliere la partecipazione ad iniziative promosse da altre associazioni forensi come, a titolo esemplificativo, commissioni e/o gruppi di studio, convegni ecc. ecc.

Il consigliere che dovesse rientrare e permanere in tale ipotesi di incompatibilità dovrà, entro un termine indicato dal consiglio direttivo, comunicare la sua decisione in merito alla sua permanenza o meno in seno al consiglio.

È consentito comunque ai membri del consiglio direttivo la partecipazione a tali iniziative, purchè svolta a nome dell'Associazione, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

### **CAPO II – DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART.8 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO**

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, il collegio dei probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Hanno elettorato passivo per concorrere alla elezione nel collegio esclusivamente gli associati iscritti da almeno un anno che siano in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano mai rivestito la carica di consigliere nel consiglio direttivo dell'Associazione ne abbiano mai presentato candidatura per tale carica.

#### **ART. 9 - NORMA DI RINVIO**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Associazione, nei limiti statutari.

Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.

Quanto non riportato dal presente Regolamento fa riferimento a quanto prescritto dal Codice Civile e Statuto dell'Associazione.

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 7 MARZO 2022 CON ABROGAZIONE DELL'ART.2 COMMA 3**